

Determinazione 9 ottobre 2013, n. 1/2013

DISPOSIZIONI PER LA SISTEMATIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DI DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE GESTIONI EX-CIPE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERAZIONE 271/2013/R/IDR

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 9 ottobre 2013

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione n. 1/2012);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione n. 2/2012);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR).

Considerato che:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”,

precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, l’Autorità ha introdotto l’obbligo, per tutti i gestori del servizio idrico integrato, inclusi i Comuni che gestiscono detto servizio in economia nonché i gestori di acqua all’ingrosso, di trasmettere, all’Autorità e all’Ente d’Ambito nel cui territorio viene esercitato il servizio, i dati e la documentazione relativi ai servizi forniti;
- il comma 2.3 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione di cui sopra debba essere effettuata compilando la modulistica approvata con determina dal Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici e pubblicata sul sito dell’Autorità;
- con determinazione n. 1/2012, il citato Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha approvato e pubblicato tale modulistica, prevedendo altresì, al punto 3 della richiamata determinazione n. 1/2012, la possibilità di integrare le informazioni richieste con successive determinazioni;
- con determinazione n. 2/2012, il Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha modificato e integrato la modulistica di richiesta informazioni (Allegato 2) e le relative Istruzioni di compilazione (Allegato 3).

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione 88/2013/R/IDR, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, individuando componenti di costo e informazioni supplementari che non erano state oggetto della raccolta dati effettuata ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- allo scopo di agevolare i soggetti interessati nella predisposizione tariffaria, gli Uffici dell’Autorità hanno messo a disposizione uno strumento denominato “*tool di calcolo*” per la determinazione delle tariffe 2012 e 2013, secondo il metodo tariffario di cui alla citata deliberazione 88/2013/R/IDR ; tale strumento è disponibile sul sito internet dell’Autorità;
- con la deliberazione 271/2013/R/IDR, l’Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi al fine di ottenere maggiore contezza del programma degli interventi sottostante a ciascuna predisposizione tariffaria; tale mandato, più in generale, include il potere di richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo delle istruttorie di approvazione delle tariffe;
- il comma 4.4 della deliberazione da ultimo richiamata ha chiarito che “*Ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d’ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall’atto deliberativo di approvazione da parte dell’organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione*”;
- il comma 4.5 della medesima deliberazione ha chiarito che “*Ai fini dell’approvazione di cui al comma 4.4, anche gli Enti locali che gestiscono in economia uno o più servizi idrici sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni dettagliate relative agli interventi da effettuare*”;

- in sede di analisi degli atti e delle informazioni trasmesse nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE, sono emerse forti carenze nei dati e nella documentazione prodotta, con particolare riferimento all'atto deliberativo di approvazione da parte del soggetto competente e ai programmi degli interventi.

Ritenuto necessario:

- predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti semplificata e maggiormente fruibile per i soggetti coinvolti e per gli Uffici dell'Autorità, in un'ottica di riduzione e minimizzazione degli oneri amministrativi;
- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati e le informazioni richieste secondo la nuova modalità di trasmissione, che prevede il caricamento telematico tramite sito web dell'Autorità, utilizzando le chiavi di accesso assegnate in sede di registrazione presso l'anagrafica operatori, come previsto dal comma 5.1 della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- consentire ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente all'integrazione della documentazione già fornita, con particolare riferimento alle delibere di approvazione del soggetto competente ed ai programmi degli interventi

DETERMINA

1. di disporre che i soggetti ricadenti nell'Ambito di applicazione dell'art 1 della deliberazione 88/2013/R/IDR provvedano all'invio in formato elettronico predefinito, tramite modalità telematica disponibile alla pagina Internet <http://www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm> nella sezione "Accesso alle raccolte dati", di quanto di seguito elencato:
 - a) moduli di raccolta dei dati tariffari previsti dalla deliberazione 347/2012/R/IDR debitamente compilati, come eventualmente rettificati, ai sensi del comma 4.4, lett. c), della deliberazione 88/2013/R/IDR;
 - b) *tool* di calcolo, se utilizzato per la predisposizione tariffaria;
 - c) documentazione relativa alla proposta tariffaria da parte del soggetto competente e segnatamente:
 - vincolo ai ricavi del gestore e moltiplicatore tariffario *teta*, nonché la relativa relazione di accompagnamento, ai sensi del comma 4.4, lett. a) e b), della deliberazione 88/2013/R/IDR;
 - documentazione di supporto alle eventuali rettifiche apportate alla modulistica di cui dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, ai sensi del comma 4.4, lett. c), della deliberazione 88/2013/R/IDR;
 - atto deliberativo del soggetto competente ovvero dell'Ente d'Ambito con cui è stata approvata la predisposizione tariffaria il piano economico finanziario e il correlato programma degli interventi, ai sensi dei commi 4.4 e 4.5 della deliberazione 271/2013/R/IDR;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility;

3. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Il Direttore
Lorenzo Bardelli